ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 15-01-2016
ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 13-01-6016
IL SINDACO

******	lel Servizio Veterinario del Distretto di Sulfunc dalla quale risulta che
Vista la nota PROT. N DEL C	lei Servizio veiciniano del pista del seriondele ITavo ME-165 si sono
nell'allevamento sito in contrada (aprici)	agro di Scu Frett Vo, codice aziendale 17078 ME 165, si sono mali di cui è proprietario il Sig. 100 U Denevo ctto nato a
nen anevamento sito in contra Povino negli ani	mali di cui è proprietario il Sig. / Love UO Demovicuo nato a
verificati casi di Tubercolosi bovina negli ani	5 Ith in win to do to the growing in 57
Cu helch il 2/2/65 e residente a Sau	Fretto in via /c.da & Grengro; n° 57

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. nº 320 dell' 8.02.1954;

Visto il Decreto n° 592 del 15.12.1995 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale di eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina;

Visto il D.L.vo 196 del 22/05/1999;

Visto il D.A. n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;

Visto il DPR 317/96 e s.m.i.;

Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina;

Visto il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina;

Vista la Legge 833/78;

Visto il D.L.vo 502/92;

Visto il D.L.vo 517/93;

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994;

Visto il D.A. n° 2090 del 06.11.2013;

Visto il Regolamento CE 882/2004;

Considerata la necessità, più volte ribadita dalle disposizioni dell'Assessorato Reg.le della Salute, di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini;

Ritenuto che al fine di accelerare l'attività di eradicazione della tubercolosi è necessario procedere ad un rapido abbattimento dei capi risultati infetti alla malattia e al frequente ricontrollo da parte del Servizio Veterinario degli allevamenti sede di focolaio;

## ORDINA

al Sig. Noullo Bemo Citto

meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:

1) gli animali risultati infetti di Tubercolosi, come da allegato alla presente ordinanza e della quale fa parte integrante e sostanziale, marcati con un bolo endoruminale, recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale;

nel più breve tempo possibile e, comunque, 2) L'abbattimento dei capi risultati infetti al controllo del 31/12/2015 non oltre 15 giorni dalla data di notifica al proprietario/detentore da parte del Servizio Veterinario delle istruzioni tecniche di cui all'art. 9 del R.P.V. DPR 320/1954;

3) tutti i bovini di cui al mod. 2/33 del 3/12/65 che deve essere notificato all' allevatore, e le altre specie sensibili presenti in azienda, sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del D.P.R. 320/54;

tali passaporti e cedole saranno riconsegnati all'allevatore solo per accompagnare i bovini destinati alla immediata

5) la disinfezione dovrà essere così effettuata, sotto controllo ufficiale del Servizio Area C (SIAPZ) dell' ASP-ME:

nei locali senza animali: Gluteraldeide al 2% e/o composti fenolici in soluzione con acqua calda a 70°-80° al 3%,

nei locali senza animali - concimaia: Soda caustica al 2%;

nei locali con animali : Acido Paracetico al 1-2%;

nei Paddock-recinti: Cloruro di Calcio;

nelle sale di mungitura e per le attrezzature : Ipoclorito di sodio al 3%;

6) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 60 giorni dall'allontanamento degli

7) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell' allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno cinque mesi prima dell' uso, parimenti dicasi per i liquami di raccolta;

8) il divieto della monta naturale;